

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1080 del 23/02/2025
Oggetto	Proc. MO24T0046. Richiedente: Comune di Modena. Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Tiepido per la realizzazione di impianto di sollevamento in Comune di Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1108 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Tiepido per la realizzazione di impianto di sollevamento in Comune di Modena.

Proc. Cod. MO24T0046

Richiedente: Comune di Modena

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 12/2025 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la D.D.G. 13/2025 con la quale la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2024/228633 del 17/12/2024 con cui il Comune di Modena (C.F. 00221940364) ha presentato domanda di rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Tiepido per la realizzazione di impianti di sollevamento, identificabile catastalmente al foglio 190 mappali 104p e 106p del Comune di Modena;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del progetto effettuata dal Comune di Modena sul BURERT n. 356 del 20/11/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/25045 del 10/02/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 17/02/2025;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Modena, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Modena è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, ai sensi dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Modena (C.F. 00221940364) la concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Tiepido per la realizzazione di impianti di sollevamento, identificabile catastalmente al foglio 190 mappali 104p e 106p del Comune di Modena, procedimento **MO24T0046**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2025/0031363 del 18/02/2025);

4. di esentare il Comune di Modena, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Modena dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 17/02/2025;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dal **Comune di Modena**, C.F. 00279260368 (cod. pratica **MO24T0046**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Tiepido per la realizzazione di impianti di sollevamento, identificabile catastalmente al foglio 190 mappali 104p e 106p del Comune di Modena .

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esente dal versamento del canone annuale ai sensi della DGR 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in

particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - ~~REVOCA~~/SOSPENSIONE/~~REVISIONE~~/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;

- numero identificativo della concessione MO24T0046;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2025/25045 del 10/02/2025, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

Art. 1. La Ditta richiedente dovrà dare un congruo preavviso allo scrivente ufficio per quanto concerne la data d'inizio dei lavori onde procedere in loco alla constatazione dello stato iniziale e finale delle pertinenze idrauliche interessate;

Art. 2. sarà a carico di codesta Ditta l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dal presente Nulla-Osta;

Art. 3. durante le operazioni di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature;

Art. 4. la Ditta richiedente dovrà evitare che, durante le operazioni, vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche ivi compresa la pista di servizio sulla sommità arginale, danni che una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Ditta stessa;

Art. 5. la Ditta richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. La fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dall'unghia dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) dovrà essere lasciata sgombra da materiali e mezzi d'opera. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;

Art. 6. la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche durante l'utilizzo dell'impianto;

Art. 7. la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi

controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;

Art. 8. Poiché la messa in funzione e la successiva gestione dell'impianto sono strettamente correlati alla regolazione della paratoia di chiusura presente sul corpo arginale del F. Panaro sarà necessario che ogni qualvolta il Comune intenda mettere in funzione l'impianto ne dia immediata comunicazione ad AIPO nei modi da concordare, eventualmente anche tramite le vie brevi;

Art. 9. quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto di un utilizzo imprevisto, errato o non congruo dell'impianto di sollevamento, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

Art. 10. quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati per effetto di un mancato utilizzo dell'impianto di sollevamento alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

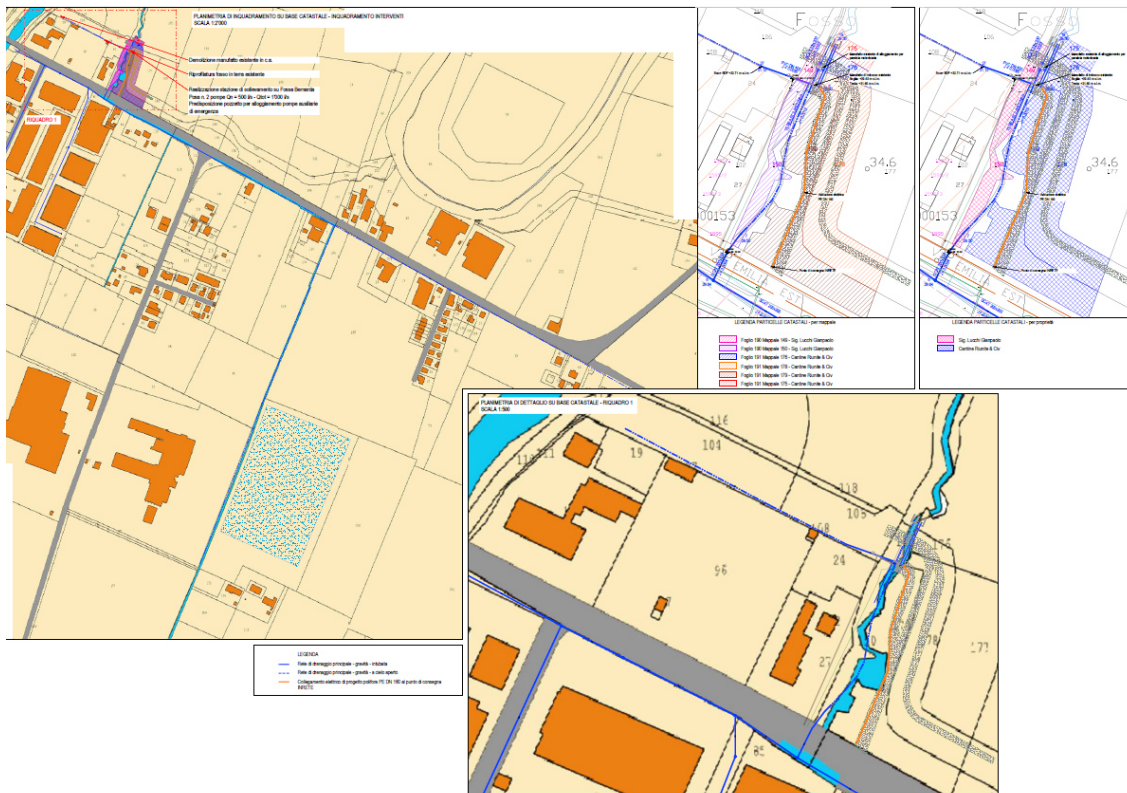
Art. 11. nel caso in cui codesta Ditta avesse l'intenzione di realizzare opere non previste dalla presente autorizzazione (piste, guadi, rampe, attraversamenti, etc.) le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio dietro presentazione di ulteriore domanda.

Il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dalla Ditta stessa alle competenti Autorità, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione

Modena, Prot.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo 1070/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL' "ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SCOLO DELL'AREA AFFERENTE AL FOSSO BERNARDA ANCHE CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SITO IN LOCALITÀ FOSSALTA A MODENA, INDIVIDUATO DAL CUP: D92B23001000001" E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

Con riferimento a quanto in oggetto relativamente al progetto di “Adeguamento del sistema di scolo dell'area afferente al Fosso Bernarda anche con realizzazione di impianti di sollevamento, sito in località Fossalta a Modena”

VISTO il T.U. 523 del 25/07/1904 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che l'attività in oggetto sia ammissibile e non in contrasto con i disposti del T.U. sopra citato; esprime, per quanto di competenza, Nulla Osta ai soli fini idraulici per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Il presente Nulla Osta non esime codesta Ditta dall'ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Resta inteso che il presente Nulla Osta è rilasciato nei limiti delle competenze e della

disponibilità dell'A.I.PO, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti.

Le operazioni richieste potranno essere iniziate e realizzate sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- Art. 1. La Ditta richiedente dovrà dare un congruo preavviso allo scrivente ufficio per quanto concerne la data d'inizio dei lavori onde procedere in loco alla constatazione dello stato iniziale e finale delle pertinenze idrauliche interessate;
- Art. 2. sarà a carico di codesta Ditta l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dal presente Nulla-Osta;
- Art. 3. durante le operazioni di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature;
- Art. 4. la Ditta richiedente dovrà evitare che, durante le operazioni, vengano arrecati danni alle pertinenze idrauliche ivi compresa la pista di servizio sulla sommità arginale, danni che una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Ditta stessa;
- Art. 5. la Ditta richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. La fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dall'unghia dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) dovrà essere lasciata sgombra da materiali e mezzi d'opera. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
- Art. 6. la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche durante l'utilizzo dell'impianto;
- Art. 7. la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;
- Art. 8. Poiché la messa in funzione e la successiva gestione dell'impianto sono strettamente correlati alla regolazione della paratoia di chiusura presente sul corpo arginale del F. Panaro sarà necessario che ogni qualvolta il Comune intenda mettere in funzione l'impianto ne dia immediata comunicazione ad AIPO nei modi da concordare, eventualmente anche tramite le vie brevi;
- Art. 9. quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto di un utilizzo

imprevisto, errato o non congruo dell'impianto di sollevamento, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

Art. 10. quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati per effetto di un mancato utilizzo dell'impianto di sollevamento alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

Art. 11. nel caso in cui codesta Ditta avesse l'intenzione di realizzare opere non previste dalla presente autorizzazione (piste, guadi, rampe, attraversamenti, etc.) le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio dietro presentazione di ulteriore domanda.

Il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dalla Ditta stessa alle competenti Autorità, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia-Romagna Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.